

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

composta dai seguenti magistrati:

Dott. Tommaso Brancato	Presidente f.f.
Dott. Antonio Nenna	Giudice
Dott. Paolo Gargiulo	Giudice relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA n. 2523/2012

nel giudizio di responsabilità, iscritto al n. 59521 del registro di segreteria, promosso dal Procuratore Regionale nei confronti di Gaetana VITANZA, nata a Reitano (ME) il 12 novembre 1939, rappresentata e difesa dagli Avvocati Carlo Comandé, Marzia Comandé e Serena Caradonna ed elettivamente domiciliata presso lo studio di questi, in Palermo, via Nunzio Morello, n. 40.

Esaminati gli atti e documenti di causa;

Uditi, nella pubblica udienza del 23 maggio 2012, il relatore, Referendario Paolo Gargiulo, il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale Maria Luigia Licastro, e l'Avv. Serena Caradonna, difensore della convenuta.

Ritenuto in

F A T T O

Con atto depositato il 27 ottobre 2011 e notificato il 3 gennaio 2012, la Procura regionale ha citato Gaetana Vitanza innanzi a questa Sezione giurisdizionale per sentirla condannare al pagamento della somma di euro 2.922,57 in favore dell'Istituto tecnico commerciale "Pio La Torre" di Palermo, oltre rivalutazione, interessi e spese del procedimento.

I fatti di causa hanno origine il 17 maggio 2004, quando l'odierna convenuta, allora dirigente scolastico del predetto Istituto, e in tale sua qualità, affidò all'impresa SAE SYSTEM, con sede in

Palermo, l'appalto per la realizzazione di un impianto di allarme, per il corrispettivo, corrispondente alla proposta di quest'ultima, di euro 7.035,00, oltre IVA al 20%, pari a complessivi euro 8.442,00.

Con nota del 3 giugno seguente, a firma dell'odierna convenuta, l'Istituto recedette da tale contratto in ragione del fatto che, a quella data, non era pervenuta dall'impresa affidataria alcuna risposta, né quanto dedotto nel contratto medesimo.

L'impresa affidataria - dopo avere, invano, esposto le proprie ragioni e invitato l'Istituto a tornare sulla propria decisione e a consentire, quindi, l'esecuzione del contratto - citò l'Istituto stesso innanzi al Giudice di pace di Palermo *“per sentirlo condannare al pagamento dell'indennizzo conseguente all'annullamento dell'ordine di installazione dell'impianto di allarme e di fornitura del relativo materiale elettrico”*.

Il Giudice di pace, con sentenza n. 5630/08 del 9 maggio 2008, accolse la domanda attorea e condannò l'Istituto al pagamento della somma di euro 1.395,38, oltre interessi dalla data della decisione fino al soddisfo, e alla rifusione delle spese per la somma di euro 1.078,22, oltre IVA e CPA come per legge.

Con nota del 17 luglio 2008, l'Avvocatura distrettuale dello Stato, patrocinatore dell'Istituto nel predetto giudizio civile, inviò a quest'ultimo la citata sentenza, notificata in forma esecutiva, e - nel preannunciare che, ritenendola correttamente motivata, la stessa non sarebbe stata appellata - raccomandò di darvi pronta esecuzione, *“al fine di evitare un ulteriore aggravio di spese conseguente ad un eventuale (prevedibile) giudizio di esecuzione”*.

L'Istituto, con nota del 7 aprile 2010, inviata per conoscenza alla Procura regionale presso questa Sezione giurisdizionale, invitò (*rectius*, facendo riferimento a una propria precedente nota del 5 ottobre 2008, invitò nuovamente), quindi, l'odierna convenuta a versare, sul conto corrente dello stesso, la somma di euro 2.922,57 *“quale recupero di danno erariale procurato all'Amministrazione dalla S.V. per la rescissione del contratto senza preavviso motivato con la Ditta SAE SYSTEM”*.

Con nota del 4 giugno 2010 (che richiama altra nota del 20 maggio 2009, facendo a essa rinvio), l'odierna convenuta, con assistenza legale, replicò, con proprie argomentazioni, alla predetta nota dell'Istituto, affermando che non avrebbe provveduto a effettuare il richiesto pagamento poiché, a suo dire, non dovuto.

A seguito di istruttoria, e acquisita la conferma che la predetta richiesta di pagamento era rimasta insoddisfatta (nota dell'Istituto del 17 novembre 2010), la Procura regionale ha emesso l'invito a dedurre di cui all'articolo 5 del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito in legge 14 gennaio 1994, n. 19, notificato all'odierna convenuta il 16 maggio 2011, contestandole un danno erariale pari alla predetta somma di euro 2.922,57 e assegnando il termine di trenta giorni per depositare deduzioni e documenti e per chiedere di avvalersi della facoltà di essere sentita personalmente.

L'odierna convenuta non ha fatto pervenire deduzioni difensive.

Il 27 ottobre 2011, la Procura regionale ha, dunque, depositato presso questa Sezione giurisdizionale l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio, poi ritualmente notificato - in uno con il provvedimento presidenziale riguardante la possibilità di definizione del giudizio con rito

monitorio (attraverso il versamento della minor somma determinata, con parere favorevole del Procuratore regionale, in euro 1.500,00) e la fissazione dell'udienza pubblica per il caso di mancato deposito, entro il termine assegnato di venti giorni dalla notifica, della dichiarazione di accettazione della definizione del giudizio col predetto rito - alla convenuta.

Il mancato deposito, da parte della convenuta, di tale dichiarazione di accettazione ha lasciato il presente giudizio nell'alveo del rito ordinario.

Con l'atto di citazione in parola, la Procura regionale ha affermato la responsabilità della convenuta per il danno che l'Istituto ha subito per effetto della soccombenza nel giudizio civile azionato, su domanda dell'impresa SAE SYSTEM, a seguito del recesso dal contratto di appalto concluso con quest'ultima.

La Procura regionale ha affermato, in particolare, che sussiste *“un danno di € 2.922,57, pari alle somme corrisposte alla ditta SAE System in esecuzione della sentenza del Giudice di Pace di Palermo n. 5630 del 9-29 maggio 2008”*, rilevando che *“il recesso dal contratto, sprovvisto da qualsivoglia motivazione, caratterizza come gravemente colposa la condotta del dirigente scolastico Vitanza”*.

A tale riguardo, la Procura - precisato che l'Istituto, su sua richiesta di informazioni, ha comunicato *“di non poter rilevare, da alcun atto certo, i motivi del recesso unilaterale”* – ha sostenuto che *“Il recesso unilaterale dal contratto ex art. 1671 c.c., infatti, pur costituendo un diritto potestativo dal punto di vista civilistico, obbliga, comunque, il dipendente della pubblica amministrazione a ricorrervi soltanto in presenza di obiettivi motivi idonei a giustificare l'interruzione del rapporto contrattuale da cui deriva, quale effetto di legge, un obbligo di indennizzo a favore del contraente privato”*.

La Procura conclude, pertanto, chiedendo la condanna della convenuta al pagamento della somma di euro 2.922,57 in favore dell'Istituto tecnico commerciale “Pio La Torre” di Palermo, oltre rivalutazione, interessi e spese del procedimento.

Con comparsa depositata il giorno della pubblica udienza, la convenuta si è costituita, per mezzo dei propri difensori, offrendo una ricostruzione dei fatti più ampia di quella risultante dalla prospettazione attorea e sostenendo, sotto più profili, l'infondatezza dell'azione proposta con l'atto di citazione che ha introdotto il presente giudizio.

Riguardo al primo aspetto, la difesa della convenuta, nel confermare, sostanzialmente, la ricostruzione dei fatti prospettati dalla Procura regionale, vi ha introdotto un elemento nuovo, affermando che *“a fronte di un impegno di spesa per la installazione di un nuovo impianto di allarme per un importo pari ad € 8.442,00 compreso IVA, il Dirigente a seguito di una più oculata valutazione procedeva a commissionare la riparazione dell'impianto esistente per una complessiva spesa di poco superiore a euro 1.000,00”*.

Sulla base di questa ampliata ricostruzione dei fatti, la difesa della convenuta ha argomentato che *“dalla completa ricostruzione della vicenda si evince che il recesso contrattuale ha comportato per l'Amministrazione scolastica un evidente risparmio di spesa”*, poiché *“l'Amministrazione scolastica invece di pagare per lavori non necessari una somma pari ad €. 8.442,00 compreso IVA alla Sae System, ha ottenuto il medesimo risultato ovvero la messa in sicurezza dell'immobile scolastico”*.

con un esborso di soli 4.000 euro circa (ovverosia €. 1.000,00 per la sistemazione dell'impianto di allarme e €. 2,922,57 per il recesso anticipato)".

Riguardo al secondo aspetto, la difesa della convenuta ha sostenuto l'infondatezza dell'azione della Procura regionale:

- a) in primo luogo, per la mancanza del danno e della dimostrazione dello stesso, fondando, sostanzialmente, tale asserzione sulla predetta argomentazione riguardante il risparmio di spesa che la condotta della convenuta avrebbe procurato all'Amministrazione scolastica;
- b) in secondo luogo, per la mancanza dell'elemento soggettivo della responsabilità amministrativa, ritenendo, anche attraverso richiami alla giurisprudenza di questa Corte, non qualificabile come gravemente colposa l'azione della convenuta, che *"ha semplicemente operato una ulteriore e più oculata valutazione dell'interesse economico dell'istituto scolastico preferendo procedere alla riparazione dell'impianto già esistente piuttosto che provvedere alla sostituzione dello stesso con uno nuovo"*;
- c) in terzo luogo, per la presenza di vantaggi, derivanti dal più volte richiamato risparmio di spesa attribuito all'azione della convenuta, che l'Amministrazione scolastica avrebbe comunque conseguito – da valutare ai sensi dell'articolo 1, comma 1-*bis* della legge 14 gennaio 1994, n. 20, secondo cui *"Nel giudizio di responsabilità, fermo restando il potere di riduzione, deve tenersi conto dei vantaggi comunque conseguiti dall'amministrazione di appartenenza, o da altra amministrazione, o dalla comunità amministrata in relazione al comportamento degli amministratori o dei dipendenti pubblici soggetti al giudizio di responsabilità"* - e che permarrebbero nonostante la soccombenza nel giudizio civile da cui ha tratto origine l'azione della Procura regionale per danno indiretto.

La difesa conclude, pertanto, chiedendo: in via istruttoria, che sia ordinata all'Amministrazione, ai sensi dell'articolo 210 c.p.c., l'esibizione dei documenti rilevanti per la causa; nel merito, che sia dichiarata l'infondatezza della domanda della Procura regionale *"e ciò, eventualmente, anche in applicazione dell'art. 1, comma 1 bis, della L. n. 20/94"*; con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio.

Alla pubblica udienza del 23 maggio 2012, il Pubblico ministero e il difensore della convenuta hanno insistito nelle rispettive richieste.

Considerato in

DIRITTO

1. Oggetto del presente giudizio è l'accertamento della responsabilità amministrativa della convenuta, nella sua qualità di dirigente scolastico, in relazione alla prospettazione attorea di danno erariale, quantificato in euro 2.922,57, derivante dall'esecuzione della sentenza n. 5630/08 del 2008, con la quale il Giudice di pace ha condannato l'Istituto tecnico commerciale "Pio La Torre", da lei diretto all'epoca dei fatti contestati, al pagamento, in favore dell'Impresa SAE SYSTEM, della somma di euro 1.395,38, oltre interessi dalla data della decisione fino al soddisfo, e alla rifusione delle spese per la somma di euro 1.078,22, oltre IVA e CPA come per legge.

1.1. La vicenda sulla quale il Collegio è chiamato a pronunciarsi va inquadrata nell'ambito del cd. danno erariale indiretto, che l'Istituto scolastico in parola, secondo la prospettazione attorea, avrebbe sofferto per il fatto di aver effettuato, in esecuzione della sentenza del Giudice di pace che lo ha visto soccombente, il pagamento della predetta somma di euro 2.922,57 in favore dell'Impresa SAE SYSTEM.

In buona sostanza, il Collegio è chiamato a verificare la sussistenza della responsabilità amministrativa della convenuta riguardo alla situazione di soccombenza nella quale l'Istituto si è trovato nel giudizio civile da cui ha tratto origine l'obbligazione di pagamento della somma contestata.

2. Sulla base della predetta ipotesi accusatoria – dichiarata preliminarmente l'inammissibilità della richiesta istruttoria, formulata dalla difesa della convenuta ai sensi dell'articolo 210 c.p.c., poiché generica e, dunque, avente finalità meramente esplorative (Cass, Sez. Lav., sent. n. 14968 del 7 luglio 2011; Sez. VI. ord. n. 23120 del 16 novembre 2010) -, vanno, quindi, esaminati gli elementi strutturali dell'illecito.

2.1. Per quanto concerne il danno, va preliminarmente osservato che, in tema di danno indiretto, il pluriennale dibattito riguardante l'individuazione del fatto al quale ricondurre l'attribuzione al predetto danno dei caratteri di concretezza e attualità è recentemente approdato (Corte dei conti, Sezioni Riunite, sent. n. 14/2011/QM del 5 settembre 2011) alla conclusione secondo cui il danno indiretto diviene concreto e attuale con la "*emissione del titolo di pagamento al terzo danneggiato*".

In questa ottica, che il Collegio condivide, va rilevato, da un lato, che la Procura regionale ha affermato che sussiste "*un danno di € 2.922,57, pari alle somme corrisposte alla ditta SAE System in esecuzione della sentenza del Giudice di Pace di Palermo n. 5630 del 9-29 maggio 2008*" e, dall'altro, che, il fatto dell'avvenuto pagamento della predetta somma - così affermato, ma non documentato (tuttavia, oltre che ragionevole e verosimile, comunque molto probabile, anche alla luce della citata nota del 17 luglio 2008, con cui l'Avvocatura distrettuale dello Stato raccomandò all'Istituto di dare pronta esecuzione alla sentenza del Giudice di pace, e alla luce della nota del 7 aprile 2010, con cui l'Istituto invitò l'odierna convenuta a versare la somma di euro 2.922,57 "*quale recupero di danno erariale*") – non è stato specificamente contestato dalla difesa della convenuta.

Conseguentemente, ai sensi dell'articolo 115, primo comma c.p.c., il fatto dell'avvenuto pagamento della somma di euro 2.922,57 alla parte vincitrice nel giudizio civile, ove ritenuto rilevante, va posto a fondamento della decisione.

Prendendo le mosse da tale fatto, vanno, quindi, scandagliate le diverse prospettazioni offerte dalla Procura regionale e dalla difesa della convenuta sulla sussistenza del danno indiretto.

2.1.1. Secondo la prospettazione della Procura regionale, come già evidenziato, il danno indiretto trae origine dalla soccombenza nel giudizio civile azionato, su domanda dell'impresa SAE SYSTEM, a seguito del recesso dell'Istituto dal contratto di appalto concluso con quest'ultima e si sostanzia nel fatto dell'avvenuto pagamento della somma di euro 2.922,57 alla parte vincitrice nel predetto giudizio civile.

2.1.2. Secondo la prospettazione della difesa della convenuta (da valutare entro i limiti delle decadenze maturate, ai sensi dell'articolo 167, secondo comma c.p.c., per effetto del tardivo

deposito della comparsa di risposta) – riportata nella parte in fatto *sub a) e c) -*, il pagamento in questione, lungi dall'essere un danno per l'Istituto, costituisce una minore spesa, con conseguente risparmio per l'Istituto stesso.

Più precisamente, la difesa della convenuta – secondo cui *“a fronte di un impegno di spesa per la installazione di un nuovo impianto di allarme per un importo pari ad € 8.442,00 compreso IVA, il Dirigente a seguito di una più oculata valutazione procedeva a commissionare la riparazione dell'impianto esistente per una complessiva spesa di poco superiore a euro 1.000,00”* - sostiene, infatti, che *“dalla completa ricostruzione della vicenda si evince che il recesso contrattuale ha comportato per l'Amministrazione scolastica un evidente risparmio di spesa”*, poiché *“l'Amministrazione scolastica invece di pagare per lavori non necessari una somma pari ad €. 8.442,00 compreso IVA alla Sae System, ha ottenuto il medesimo risultato ovvero la messa in sicurezza dell'immobile scolastico con un esborso di soli 4.000 euro circa (ovverosia €. 1.000,00 per la sistemazione dell'impianto di allarme e €. 2,922,57 per il recesso anticipato)”*.

Secondo questa ricostruzione, quindi, se a un fatto fonte di danno fa seguito un altro fatto idoneo a eliminare gli effetti dannosi del primo e a cagionarne altri di minore entità, il soggetto danneggiato – indipendentemente da ogni valutazione sull'imputabilità di ciascuno di tali fatti e sulle relative responsabilità – non si troverebbe più in una situazione di svantaggio, ma godrebbe di una situazione di vantaggio data dalla differenza tra l'entità del primo e l'entità del secondo danno.

2.1.3. Ad avviso del Collegio, la predetta prospettazione della difesa della convenuta è priva di fondamento.

Al riguardo, va anzitutto rilevato che la premessa da cui tale prospettazione prende le mosse - vale a dire quella secondo cui la spesa derivante dal contratto *“pari ad €. 8.442,00 compreso IVA”* sarebbe stata destinata a *“lavori non necessari”* – non è stata in alcun modo supportata da evidenze idonee a dimostrare tale affermazione; né a tale conclusione può automaticamente giungersi, in via presuntiva, per il solo fatto che l'impianto esistente, come affermato, poteva efficacemente funzionare anche solo a seguito di una meno dispendiosa manutenzione, atteso che, in assenza di un idoneo quadro dimostrativo (che prenda in considerazione, ad esempio, in rapporto a una eventuale nuova installazione, la vita residua dell'impianto preesistente, le eventuali prevedibili ulteriori esigenze di manutenzione etc.) e fermi restando gli ambiti di insindacabilità previsti dalla legge, non è corretto associare, sempre e automaticamente, a una minore spesa una situazione economicamente più vantaggiosa. Non è, infatti, possibile affermare che spendere meno significhi, sempre e comunque, spendere meglio.

Tuttavia, pur volendo ritenere astrattamente corretta tale premessa, la prospettazione della difesa della convenuta - lungi dal poter condurre a una conclusione nel senso di riconoscere in capo all'Istituto una situazione di vantaggio avente origine nel recesso dal contratto per la realizzazione del nuovo impianto (ritenuto, dalla stessa difesa, non necessario) e nella messa in esercizio dell'impianto esistente attraverso una spesa minore destinata alla sua sola manutenzione - in realtà va inquadrata come successione di fatti dannosi, che vede un fatto fonte di danno al quale fa seguito un altro fatto idoneo a eliminare gli effetti dannosi del primo e a cagionare altro danno di (ritenuta) minore entità.

In buona sostanza, pur volendo ricostruire in modo unitario l'intera vicenda, come prospetta la difesa della convenuta, risulta incontestabilmente evidente che – in questa attività finalizzata ad

attenuare le conseguenze, reputate dannose, del fatto più remoto - ciò che residua è pur sempre un danno, ancorché (ritenuto) inferiore, la cui misura (dovendo rimanere, ai sensi dell'articolo 112 c.p.c., entro i limiti della domanda attorea) è pari alla spesa sostenuta a seguito della soccombenza nel giudizio civile, vale a dire pari a euro 2.922,57, atteso che, in tale ricostruzione, il modo corretto di operare avrebbe ammesso la sola riparazione dell'impianto esistente, attraverso la più contenuta spesa di euro 1.000,00, con consequenziale collocazione nell'area del pregiudizio erariale di tutto quel che concerne la conclusione del contratto per la realizzazione di un nuovo impianto, il recesso dallo stesso, il giudizio civile, la sentenza di condanna del Giudice di pace e la sua esecuzione.

Alla stessa conclusione si giunge aderendo alla più lineare ricostruzione della Procura regionale, secondo cui il danno si sostanzia nel fatto dell'avvenuto pagamento della somma di euro 2.922,57 alla parte vincitrice nel giudizio civile in parola.

In conclusione, il danno sussiste ed è pari a euro 2.922,57.

2.2. Per quanto concerne la condotta, va osservato che i fatti ascritti alla convenuta – vale a dire, la conclusione del contratto per la realizzazione dell'impianto di allarme e il successivo esercizio del diritto di recesso da questo (indipendentemente dal fatto che, secondo la Procura regionale, il recesso è “*sprovvisto da qualsivoglia motivazione*”, mentre, secondo la difesa della convenuta, il recesso stesso è motivato dall'esigenza di ottenere “*un evidente risparmio di spesa*”, essendo le predette argomentazioni destinate a essere prese in considerazione in sede di esame dell'elemento soggettivo dell'illecito) – sono pacificamente accertati, poiché supportati da evidenze documentali (note dell'Istituto del 17 maggio e del 3 giugno 2004) e da conforme prospettazione delle parti.

A tale riguardo, va, inoltre, precisato che non è sfuggita al Collegio la considerazione offerta dalla difesa della convenuta - secondo cui <*Non può non evidenziarsi, inoltre, come l'impianto di allarme di cui si discute che a dire del sig. “...omissis...” applicato di segreteria dell'ITC, necessitava di essere sostituito era stato installato solo pochi anni prima dalla stessa Sae System, la quale aveva altresì curato la manutenzione dello stesso, e che in modo a dir poco singolare si era aggiudicata nuovamente l'appalto per la sostituzione dello stesso*> -, evidentemente tendente a ingenerare il dubbio sulla sussistenza del concorso della condotta di altri nel fatto dannoso di cui si tratta, con i potenziali effetti favorevoli per la convenuta derivanti dal principio di parziarietà di cui all'articolo 1, comma 1-*quater* della legge n. 20 del 1994 (secondo cui, “*Se il fatto dannoso è causato da più persone, la Corte dei conti, valutate le singole responsabilità, condanna ciascuno per la parte che vi ha preso*”).

Sul punto, si osserva che il carattere assolutamente generico e, per certi aspetti, sibillino della predetta considerazione rende la stessa destinata – prima ancora che a cadere per carenza probatoria (come sarebbe avvenuto, mancando qualsiasi, pur embrionale, evidenza al riguardo, se i riferimenti difensivi fossero stati, contrariamente a quanto accaduto, specifici e circostanziati) – a rimanere nell'ambito dell'irrelevante.

In conclusione, la condotta ascritta alla convenuta sussiste nei termini, qui accertati, della conclusione del contratto per la realizzazione dell'impianto di allarme e nel successivo esercizio del diritto di recesso da questo.

2.3. Per quanto concerne il nesso di causalità tra la condotta e il danno, va osservato, da un lato, che la prospettazione della Procura regionale – secondo cui l'esercizio del diritto di recesso dal contratto

concluso per la realizzazione dell'impianto di allarme ha determinato, nel giudizio civile per questo instaurato dalla controparte contrattuale, la soccombenza dell'Istituto e il conseguenziale pagamento della somma di euro 2.922,57 alla parte vincitrice in tale giudizio – risulta provata dalla documentazione prodotta (sentenza del Giudice di pace di Palermo n. 5630/08 del 2008), ricostruita negli stessi termini dalla difesa della convenuta e condivisa dal Collegio, atteso che, nei termini in cui si è sviluppata la vicenda contrattuale, la reazione giudiziaria della Sae System all'esercizio del diritto di recesso e l'esito del giudizio civile, infausto per l'Istituto, potevano, sulla base degli elementi disponibili *ex ante*, prevedibilmente considerarsi una verosimile conseguenza della condotta; dall'altro, che non risulta allegato, né emerge dagli atti, il concorso di altre cause nella produzione del danno.

In conclusione, sussiste, così come prospettato dalla Procura regionale, il nesso di causalità tra la condotta e il danno.

2.4. Per quanto concerne l'elemento soggettivo, una volta accertato che i fatti in cui si sostanzia la condotta contestata sono direttamente ascrivibili alla convenuta, va ora verificato se debba rimproverarsi alcunché alla stessa a titolo di dolo o di colpa grave.

2.4.1. Secondo la prospettazione offerta dalla Procura regionale, *“il recesso dal contratto, sprovvisto da qualsivoglia motivazione, caratterizza come gravemente colposa la condotta del dirigente scolastico Vitanza”*, dovendosi ritenere che *“Il recesso unilaterale dal contratto ex art. 1671 c.c., infatti, pur costituendo un diritto potestativo dal punto di vista civilistico, obbliga, comunque, il dipendente della pubblica amministrazione a ricorrervi soltanto in presenza di obiettivi motivi idonei a giustificare l'interruzione del rapporto contrattuale da cui deriva, quale effetto di legge, un obbligo di indennizzo a favore del contraente privato”*.

A tale riguardo, osserva il Collegio che alla situazione giuridica soggettiva di diritto potestativo che l'articolo 1671 c.c. (secondo cui *“Il committente può recedere dal contratto, anche se è stata iniziata l'esecuzione dell'opera o la prestazione del servizio, purché tenga indenne l'appaltatore delle spese sostenute, dei lavori eseguiti e del mancato guadagno”*) riconosce al committente nei confronti dell'appaltatore, conseguentemente collocato in posizione di soggezione rispetto al suo interesse all'esecuzione del contratto, accede, allorquando il committente è una pubblica amministrazione, la titolarità di un potere che, per la immanenza sullo sfondo dell'interesse pubblico, non è libero (come nel caso del potere che accede all'esercizio di un diritto soggettivo da parte di un soggetto privato che agisce per perseguire il proprio interesse), dovendo il suo esercizio trovare comunque giustificazione nel perseguimento del predetto pubblico interesse.

In questa prospettiva, osserva ancora il Collegio che la scelta di recedere dal contratto, da un lato, comporta la conseguenza certa della mancata acquisizione del bene dedotto nel contratto stesso e della perdita, finanziaria e non finanziaria, dei risultati delle attività svolte per concluderlo (spese postali, ore di lavoro per la scelta progettuale e per la scelta del contraente etc.); dall'altro, comporta la conseguenza, non certa ma molto probabile e, soprattutto, molto agevolmente prevedibile, di ricadute patrimoniali negative derivanti dalle pretese che l'appaltatore può avanzare ai sensi del poco sopra ricordato articolo 1671 c.c..

Orbene, a fronte del quadro così descritto - la cui rappresentazione, *ex ante* agevole e doverosa, ha trovato conferma, per la parte relativa alle pretese dell'appaltatore, nella sentenza del Giudice di pace di Palermo n. 5630/08 del 2008 -, dagli atti non emerge (*rectius*, non emergeva, atteso che

prima del giorno della pubblica udienza la convenuta non aveva svolto attività difensiva) la ragione di pubblico interesse per la quale l'Istituto (che, su richiesta di informazioni della Procura regionale, ha comunicato "*di non poter rilevare, da alcun atto certo, i motivi del recesso unilaterale*") avrebbe dovuto farsi carico delle predette conseguenze negative.

In quest'ottica, il Collegio condivide, quindi, la prospettazione offerta con l'atto di citazione, secondo cui "*il recesso dal contratto, sprovvisto da qualsivoglia motivazione, caratterizza come gravemente colposa la condotta*", poiché l'agente pubblico non poteva non prevedere che il recesso stesso avrebbe comportato conseguenze negative e non doveva accettare il rischio, molto probabile, di un epilogo caratterizzato dal fatto di vedere tali conseguenze gravare sull'ente, in assenza di una congrua ragione di pubblico interesse che giustificasse siffatto risultato strutturalmente sfavorevole.

2.4.2. Le conclusioni raggiunte dal Collegio in ordine alla sussistenza, in capo alla convenuta, dell'elemento soggettivo della colpa grave non mutano di fronte alla prospettazione offerta dalla difesa della stessa, con la comparsa di risposta depositata il giorno della pubblica udienza, secondo cui una ragione di pubblico interesse alla base della scelta di far recedere l'Istituto dal contratto di appalto sussisteva.

Al riguardo, va, infatti, preliminarmente osservato che l'affermazione della predetta difesa, secondo cui "*a fronte di un impegno di spesa per la installazione di un nuovo impianto di allarme per un importo pari ad € 8.442,00 compreso IVA, il Dirigente a seguito di una più oculata valutazione procedeva a commissionare la riparazione dell'impianto esistente per una complessiva spesa di poco superiore a euro 1.000,00*", in realtà, nel fornire un elemento finalizzato a far escludere la rimproverabilità della condotta riguardante l'esercizio del diritto di recesso, trasferisce inevitabilmente la valutazione inerente alla rimproverabilità sulla precedente condotta riguardante la conclusione del contratto per la realizzazione dell'impianto di allarme, anch'essa, come rilevato *sub* 2.2., ascritta alla convenuta.

In tale prospettiva, osserva il Collegio che il processo di formazione della volontà del committente pubblico, proprio per l'immanente presenza del pubblico interesse, si snoda attraverso un procedimento destinato a condurre (ovvero, se ricorre il caso, a non condurre) all'adozione del cd. decreto o della cd. determina a contrarre, che è l'atto – previsto dall'articolo 11, comma 2 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, (recante "*Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE*"), secondo cui "*Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte*" - con il quale la pubblica amministrazione giunge alla conclusione di voler stipulare un contratto per lavori, servizi o forniture.

In questa ottica, va inoltre osservato che è proprio in tale procedimento che va acquisita adeguata conoscenza dei presupposti di fatto, va effettuata una attenta analisi giuridica, vanno contemperati gli interessi emergenti e vanno fatte le consequenziali scelte.

Conseguentemente, osserva ancora il Collegio, quella "*più oculata valutazione*" - che, secondo la difesa della convenuta, è stata fatta a valle della conclusione del contratto e ha condotto alla scelta di esercitare il diritto di recesso dallo stesso – doveva essere fatta a monte, proprio in quel

procedimento che sarebbe stato destinato a condurre (*rectius*, secondo l'esposizione difensiva, a non condurre) all'adozione del cd. decreto o della cd. determina a contrarre.

Orbene, tale omessa "*oculata valutazione*", in quel procedimento, testimonia la sussistenza di un'inescusabile superficialità dell'istruttoria, resa ancor più grave dal fatto che essa ha riguardato - in modo determinante, conducendo, secondo la prospettazione difensiva, a una scelta (concludere il contratto per la realizzazione dell'impianto di allarme) diametralmente opposta rispetto a quella ritenuta, tardivamente, corretta (non concludere il contratto per la realizzazione dell'impianto di allarme e concluderne un altro per "*la riparazione dell'impianto esistente*") - l'aspetto più importante del processo di formazione della volontà del committente pubblico, il solo idoneo ad assorbire tutti gli altri (elementi essenziali del contratto e criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte): stabilire se addivenire o non addivenire alla conclusione di quel contratto.

Conseguentemente, il Collegio ritiene che la condotta della convenuta sia comunque censurabile sotto il profilo della colpa grave.

3. L'avvenuto accertamento della sussistenza degli elementi strutturali dell'illecito conduce, dunque, il Collegio a dichiarare la responsabilità amministrativa della convenuta e, per l'effetto, a condannarla al pagamento, in favore dell'Istituto tecnico commerciale "Pio La Torre" di Palermo, della somma di euro 2.922,57, oltre rivalutazione monetaria dalla data del pagamento (effettuato, in esecuzione della sentenza del Giudice di pace di Palermo n. 5630/08 del 2008, dal predetto Istituto all'impresa SAE SYSTEM) alla data di pubblicazione della presente sentenza e interessi legali, sulla somma così rivalutata, dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino all'effettivo soddisfo.

4. Le spese di giustizia seguono la soccombenza e sono liquidate, in favore dello Stato, come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana, definitivamente pronunciando, dichiara la responsabilità amministrativa di Gaetana VITANZA, nata a Reitano (ME) il 12 novembre 1939, e, per l'effetto, la condanna:

- al pagamento, in favore dell'Istituto tecnico commerciale "Pio La Torre" di Palermo, della somma di euro 2.922,57, oltre rivalutazione monetaria dalla data del pagamento (effettuato, in esecuzione della sentenza del Giudice di pace di Palermo n. 5630/08 del 2008, dal predetto Istituto all'impresa SAE SYSTEM) alla data di pubblicazione della presente sentenza e interessi legali, sulla somma così rivalutata, dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino all'effettivo soddisfo;

- al pagamento, in favore dello Stato, delle spese di giustizia liquidate in euro 140,38 (centoquaranta/38) .

Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 23 maggio 2012.